



ASSICURAZIONI GENERALI. VENEZIA

Società anonima fondata nel 1831

PREMIATA ALLE PRINCIPALI ESPOSIZIONI NAZIONALI

Capitale versato L. 3,543,750 — Fondi di garanzia oltre L. 137 milioni

N. 42.

Bollettino Mensile

AGOSTO 1896

Ramo Vita

M E S E	P R O D U Z I O N E				D A N N I ANNUNCIATI
	P R O P O S T E P R E S E N T A T E		P O L I Z Z E E M E S S E		
	N.	Somma L.	N.	Somma L.	Somma L.
Luglio . . .	661	4,867,292,01	535	4,112,770,44	560,188,87
Mesi precedenti .	4070	30,801,950,67	3406	25,954,582,50	2,491,111,17
Totale	4731	35,669,242,68	3941	30,067,352,94	3,051,300,04

**

I Capitali assicurati in Francia al 31 Dicembre 1895 ammontavano a Lire 3.476.000.000.

Si sono stipulati in Francia nel 1895 per L. 6 013.000 di rendite vitalizie, e le rendite vitalizie in corso al 31 Dicembre 1895 ammontavano a circa 60 milioni (59 557.403.)

**

Le assicurazioni sulla vita in vigore in Inghilterra ammontavano in cifra rotonda nel

1886 a L. 3.570.000 000.

1890 " " 4.020.000.000.

1896 " " 5.070.000.000.

**

In Germania nel 1895 si emisero 160.681 polizza per Marchi 610 milioni.



La Compagnia ha fatto acquisto di due edifici a Trieste, per un valore di circa L. 600.000.

Ramo Incendi

Illuminazione a gaz acetilene

a) *Rischi industriali.*

Le Compagnie del Concordato hanno stabilito, in via transitoria ma con decorrenza immediata, la seguente aggiunta alle annotazioni di Tariffa:

» 31 bis — L'illuminazione a gaz Acetilene dà luogo all'aumento del 5 %
» del premio proprio del fabbricato nel quale vien fatta, col massimo di Cent.
» 50 ‰ sul capitale assicurato.

» Per i danni dipendenti dallo scoppio (escluso quello dei gazogeno) veg-
» gasi: Rischi accessori N. 224. »

b) *Rischi civili.*

Estendiamo questa disposizione anche ai rischi civili a decorrere del giorno
5 corrente mese.

Spese pei pompieri nell'estinzione degli incendi.

Già da tempo molti Comuni avevano presa l'abitudine di pretendere in base a regolamenti interni da essi creati la rifusione delle spese dei pompieri dai danneggiati, i quali poi alla loro volta ricorrevano alle Compagnie Assicuratrici. Alcuni Comuni anzi avevano spinta tant'oltre la forza dei loro regolamenti, che pretendevano la rifusione di dette spese pei pompieri direttamente dalle Compagnie d'Assicurazioni.

Siccome tale abitudine si estendeva sempre più e le nostre rimostranze in via amichevole od amministrativa ottenevano risultati poco soddisfacenti, abbiamo deciso di lasciar adito ai Tribunali di pronunciarsi sopra la questione, che interessa non soltanto le Compagnie di Assicurazioni ma il pubblico in genere.

Il Comune di Pisa, basandosi su un suo regolamento, che incostituzionalmente mette a carico dei danneggiati d'incendio le spese dei pompieri a tariffa fissa, citò in giudizio un nostro assicurato per il pagamento di dette spese.

Abbiamo colto l'opportuna occasione per intervenire *volontariamente* nella lite a sostenere le ragioni dell'assicurato e di conseguenza le nostre.

In prima istanza infatti abbiamo ottenuta piena vittoria, e siccome la vertenza verrà dibattuta certamente in tutte le istanze superiori, speriamo che anche queste interpretando giustamente le leggi confermeranno la sentenza che qui di seguito riportiamo:

IN NOME DI SUA MAESTA' UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Pretore del Mandamento di Pisa ha proferito la seguente

SENTENZA

Nella causa civile vertente

infra

Il sig. cav. avv. **Giuseppe Gambini**, nella sua qualità di **Sindaco del Comune di Pisa**, quivi domiciliato e residente, rappresentato dal sig. avv. Guido Palamidessi, in ordine a regolare mandato — attore — assistito dal sig. cav. avv. Pietro Becucci;

e

Ascarelli Tranquillo fu Moisè, domiciliato e residente in Pisa — convenuto — rappresentato dal sig. dott. Giulio Tabucchi, in ordine a procura 19 aprile 1896, rogata dal notaio Poletti;

e

La **Compagnia delle Assicurazioni Generali** di Venezia, intervenuta volontariamente in causa, rappresentata dal sig. avv. Pilade Casini, in ordine a procura 19 aprile 1896, autenticata Poletti.

Visti gli atti ed i documenti della causa;

Si è ritenuto in fatto:

Nel 29 giugno 1895, a richiesta del cav. avv. Giuseppe Gambini, nella sua qualità allora di ff. di Sindaco del Comune di Pisa, l'usciera Iacopo Pagliai notificò al sig. Tranquillo Ascarelli un atto di citazione, contestando:

Che, al seguito di un incendio sviluppatosi il dì 29 gennaio 1895 nel cotone depositato sotto la tettoia della tintoria appartenente al signor Contestato e posta in Via Garibaldi, il Comune di Pisa dovè anticipare le spese occorse per il servizio di estinzione dell'incendio stesso nella complessiva somma di lire 100.50, le quali furono liquidate in base al regolamento 23 settembre 1889, debitamente approvato, ed alla annessa tariffa;

Che dell'ammontare di tali spese fu data notizia al sig. Contestato nel dì 2 febbraio 1895 dalla guardia Martelli, con invito di eseguirne il rimborso al Comune entro il termine di giorni quindici, e con avvertimento che, in caso diverso, si sarebbe proceduto contro di esso Contestato nei modi di legge;

Che il termine come sopra stabilito è già scaduto, senza che il sig. Contestato abbia ottemperato all'invito trasmessogli, e quindi interessa al Comune di Pisa



di adire le vie giudiziali per ottenere il rimborso delle spese anticipate per conto e nell'interesse di esso Contestato.

Per tali contestazioni fu richiesta la comparizione avanti questa Pretura del sig. Tranquillo Ascarelli, perchè si sentisse condannare a favore del Richiedente n. n. al pagamento della somma di lire 100.50, per le cause e titoli suindicati, con riserva per qualsivoglia altro credito precedente, coi frutti dal giorno della domanda e con vittoria di spese.

All'udienza del 3 giugno 1896 intervenne volontariamente in causa la Compagnia delle Assicurazioni Generali di Venezia, presso la quale è assicurato contro gli incendi il sig. Tranquillo Ascarelli, e dalle parti furono proposte e svolte le conclusioni seguenti:

Il mandatario dell'Attore conclude come in citazione.

Il Convenuto sig. Tranquillo Ascarelli: — *In tesi* — per il rigetto delle domande spiegate contro di esso dal Comune di Pisa colla citazione 29 giugno 1895; — *In ipotesi* — perchè sia la Compagnia di Venezia condannata alla sua volta a rifondere al Comparente quanto egli fosse tenuto a pagare al Comune di Pisa; — Nell'uno e nell'altro caso — con piena vittoria di spese, onorari compresi.

L'intervenuta in causa Compagnia delle Assicurazioni Generali di Venezia: — Piaccia al meritissimo sig. Pretore, ogni contraria deduzione od eccezione respinta, dichiarare legittimo e perciò ammissibile il volontario intervento in questo giudizio della Compagnia delle Assicurazioni Generali di Venezia, e respingere quindi, perchè infondate, le domande spiegate dal Comune di Pisa contro il sig. Tranquillo Ascarelli colla citazione del 29 giugno 1895, in quanto sono dirette ad ottenere il rimborso della somma in detta citazione indicata o di altra qualsiasi, ponendo a carico del Comune di Pisa anche le spese incontrate per l'intervento volontario in causa dei Comparenti n. n., comprendendo in dette spese, attesa la eccezionale importanza della controversia, anche gli onorarii dovuti al sottoscritto in qualità di avvocato.

Si è considerato in diritto:

La causa presente ha una sola questione principale, e cioè quella, se possano essere accolte e siano giuridicamente efficaci le domande promosse dal Comune di Pisa contro il Sig. Tranquillo Ascarelli.

L'intervento in causa della Compagnia delle Assicurazioni Generali di Venezia non è stato oggetto di opposizione, nè per parte del Comune di Pisa, nè per parte del sig. Tranquillo Ascarelli, essendo evidente l'interesse che in una controversia simile l'assicuratore ha comune coll'assicurato.

Nella questione quindi, alla quale si riduce la lite attuale, sono decisive le considerazioni seguenti:

Il Comune di Pisa, a giustificare le proprie domande, deduce ed invoca principalmente il regolamento comunale 23 settembre e 24 dicembre 1889, coordinato in testo unico nel 10 giugno 1890, e del quale fa parte la tariffa, in conformità alle cui disposizioni furono liquidate le somme, oggetto delle sue istanze giudiziali.

Tale regolamento disciplinare del Corpo armato del Comune di Pisa, all'articolo 98 così statuisce :

“ Le spese occorse, sia per indennità al personale a norma della tabella “ n. 5, sia per consumo di materiale, verranno rimborsate dagli interessati a “ norma del vigente Codice civile. ”

Perciò, a risolvere logicamente e giuridicamente la questione fondamentale di questa causa, è necessario ragionare ed argomentare e intorno alla interpretazione, e circa la efficacia obbligatoria di quella disposizione regolamentare.

Ora, in ordine all'interpretazione del medesimo art. 98, è facile rilevare, che, in forza di quella proposizione finale: *a norma del vigente Codice civile*, due modi d'intendere la disposizione stessa sono possibili, e cioè l'uno, che riferisca la proposizione suddetta alla parola *rimborsate*; l'altro che la ritenga connessa invece con quella *interessati*.

Di queste due forme d'interpretazione, la prima è più logica e sostenibile. Infatti, è maggiormente conforme alla naturale disposizione delle proposizioni, perchè, prima, si accenna logicamente all'azione, e, in seguito e come a complemento di quella, alle modalità o regole sue. Invece, il concetto che si tratti di un criterio per determinare i veri interessati, ai quali dovrebbe far carico il rimborso di quelle spese, non apparisce nè corrispondente al significato delle parole, nè coerente alla correlazione delle parti del periodo. Nè può dirsi in contrario, anche trascurando le ragioni della sintassi, che l'art. 98 non deve essere inteso nella forma della prima interpretazione; perchè nel Codice civile non vi sono regole che possano essere invocate per ciò che quella norma dovrebbe disciplinare; mentre vi sono le disposizioni, secondo le quali stabilire e determinare i veri *interessati*.

Ma si rifletta che quella affermazione, se può essere l'espressione di una verità oggettiva, non corrisponde verosimilmente alla opinione soggettiva del compilatore del regolamento, il quale è da ritenere che reputò applicabili quelle disposizioni del Codice civile, che ora anche la illustre e dotta difesa del Comune non esita d'invocare. È da considerare inoltre, che non si comprenderebbe, perchè si sarebbe dovuto indicare un criterio di determinazione, che neppure apparirebbe sempre appropriato; perchè, per il genere di fatti, a cui quella disposizione dovrebbe applicarsi, molto sovente gli interessati, più che dal Codice civile, sarebbero a determinare secondo le regole del Codice di commercio.

Cosicchè, l'autore di quella norma avrebbe (ed in ciò si rivelerebbe la manchevolezza della interpretazione) stabilito un criterio, che più che giovare ad accertare gli interessati, sui quali dovrebbe ricadere l'onere del rimborso, offrirebbe una occasione di far sorgere contestazioni ed esclusioni che sempre e sicuramente non conferirebbero a rendere più facile e pronta la liquidazione, per compiere la quale meglio soccorreva la generica indicazione di *interessati*.

Però, oltre queste considerazioni, sommariamente esposte, come si conviene ad una pronunzia giudiziale, che non deve essere una minuta analisi, ma una

sintesi delle ragioni, che giustificano il giudizio che si emette, concorrono ad indicare e fare adottare la forma di interpretare l'articolo sopra indicato del regolamento comunale 10 giugno 1890, nel senso che la frase — *a norma del vigente Codice civile* — si riferisca alla parola *rimborsate*, invece che all'altra *interessati*, le ricerche, che debbono instituirsi intorno all'efficacia obbligatoria della disposizione medesima.

Nell'intraprendere tale indagine, è necessario ricordare che il Comune è un elemento organico sociale derivato per evoluzione da organismi meno perfetti (matriarcato, patriarcato, tribù); per modo che in esso è divenuta funzione predominante ed esclusiva quella della tutela e progressione degli interessi generali della collettività in esso vivente.

Quindi lo Stato, che è un organismo sociale ulteriormente evoluto, ha determinato e fissato, riconoscendo le regole funzionali di quell'organizzazione minore, il campo ed i poteri dell'attività comunale. Nella nostra legislazione le norme e le facoltà delle amministrazioni municipali sono contenute nella legge comunale e provinciale e nel regolamento per la sua applicazione. Per tali regole legislative ed amministrative non si disconosce che è potere ed autorità dei Comuni formare ed emanare regolamenti relativi alla edilizia e polizia locale (art. 111, n. 6, della legge comunale e provinciale), e che per l'art. 81, n. 10, del regolamento per l'esecuzione della stessa legge « i Comuni possono con regolamenti di polizia urbana prescrivere *le norme* per l'ammasso, il deposito e la custodia « delle materie accendibili, e determinare le altre *cautele* necessarie ad evitare « gli incendi tanto nell'abitato che nelle campagne, e provvedere per la loro « pronta estinzione ».

Di conseguenza il Comune di Pisa nel regolamento per il Corpo armato legalmente disciplinò il servizio dei pompieri, per provvedere alla pronta estinzione degli incendi, che nel Comune si verificassero.

Ma non si può dimenticare che l'art. 147 della citata legge, conforme pienamente alle disposizioni legislative precedenti (art. 118 della legge 20 marzo 1865) enumera tassativamente le materie, nelle quali le Amministrazioni comunali hanno potere di imporre oneri economici ai cittadini. Non figurando però in alcuna delle categorie ivi enumerate il rimborso di spese per estinzione degli incendi, è da affermare che i Comuni non possono, con regolamenti da essi emanati, imporre obbligatoriamente ai cittadini cotesto rimborso. Nè l'escludere, come si fa dalla egregia difesa del Comune di Pisa, che la spesa per la estinzione degli incendi sia una spesa obbligatoria (nella quale argomentazione il ragionamento che si svolge da lei è concludente e persuasivo), giova a dimostrare che l'art. 98 del citato regolamento municipale sia obbligatorio nella parte che si riferisce al rimborso delle indennità ai pompieri ed al pagamento per l'uso del materiale.

Infatti, è facile osservare che i Comuni, per gli art. 146 e 260 della legge comunale e provinciale, hanno nel loro bilancio, dopo soddisfatte le spese obbligatorie, potestà di ammettere spese facoltative, le quali però devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa. Conseguentemente, i Comuni che istituiscono nella

propria giurisdizione il corpo dei pompieri fanno atto di competenza di tale organismo amministrativo ed hanno potere d'inscrivere la spesa relativa fra quelle facoltative del bilancio comunale. Però cotesta spesa, sia pure facoltativa, come logicamente si deve ritenere, perchè non esplicitamente ricordata fra le spese obbligatorie, e non sembrando che possa farsi rientrare fra le spese di polizia locale, non cambia la natura sua di spesa riguardante una utilità pubblica od un pubblico servizio, e quindi di spesa relativa all'interesse di tutti gli abitanti del Comune.

Ora, non vale il dire che non vi sono disposizioni di legge che lo vietino, mentre il solo considerare che non vi ha legge che permetta ai Comuni di esigere da alcuni individui il rimborso anche di parte delle spese facoltative, più che ogni altro ragionamento, è sufficiente a persuadere che i Comuni non hanno facoltà di costituire norme obbligatorie di così fatto rimborso. Del resto, se altrimenti si concludesse, bisognerebbe ammettere che il Comune può fare spese, che non abbiano natura, nè di *obbligatorie*, nè di *facoltative*; e quindi, invece di riguardare *l'interesse generale dei comunisti*, siano e possano essere spese di *mero interesse individuale*, quali dovrebbero ritenersi quelle che importassero l'obbligo del rimborso *da parte dei singoli cittadini*. In sostanza, bisognerebbe riconoscere, che la legislazione comunale e provinciale vigente ritiene possibili e permette spese non comprese nel bilancio comunale: affermazione che è in contraddizione assoluta ed inconciliabile con la lettera e con lo spirito di quella legislazione.

Imperocchè, per le regole amministrative in vigore, non è ammissibile che una collettività comunale provveda ad interessi ed a scopi puramente individuali, e contro questa argomentazione non è valido obbietto l'addurre il disposto dell'art. 133 della legge comunale e provinciale. Tale articolo costituisce a carico dei privati l'obbligo del rimborso a favore del Comune delle spese da questo anticipate in seguito all'esecuzione, ordinata dal Sindaco, di *provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza e di igiene pubblica*. Si osservi però che coteste spese sono ordinate dal Sindaco, non come *rappresentante del Comune*, ma nella sua qualità di *ufficiale di governo*, e cioè di autorità emanante dallo Stato, e riguardano *casi particolari*, ai quali il Sindaco deve immediatamente provvedere.

Infatti le spese medesime non possono riferirsi che a casi e fatti, nei quali l'interesse generale della sicurezza e della igiene pubblica esige, che il privato si astenga da atti o compia fatti, che non coincidono, almeno in apparenza, coll'interesse individuale di lui.


Quindi, se all'ordine del Sindaco il cittadino non obbedisce, la prevalenza dell'interesse generale sull'interesse particolare richiede che la volontà di un singolo non possa fare ostacolo al raggiungimento del bene della comunanza; e perciò il Sindaco può fare eseguire quello che dovrebbe essere fatto dal cittadino, esigendo da questo il rimborso delle spese incontrate.

(Continua)



**Società anonima Italiana di Assicurazioni
contro gli Infortuni di Milano.**


M E S E	D A N N I A N N U N C I A T I		
	SOPRA POLIZZE INDIVIDUALI	SOPRA POLIZZE COLLETTIVE	T O T A L E
Luglio	143	358	501
Mesi precedenti. .	728	1483	2211
Totale	871	1841	2712



Personale

A *Gemona* venne nominato Agente Principale il signor *Francesco Stroili*.

Cessarono dalle funzioni di Agenti viaggiatori i signori *Vincenzo Corsini* e *Giacomo Guarinelli*.



La Direzione Veneta

Venezia, Tip. Tondelli

